

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (DAL 2017)

L'art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede:

- la modifica dell'art. 66 del TUIR: a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “di cassa” in luogo di quello “per competenza”;
- la contestuale riscrittura dell'art. 18, DPR n. 600/73. In particolare va evidenziato che:
 - Sono **confermati i requisiti**, in termini di limite dei ricavi, per la tenuta della contabilità semplificata (prestazioni servizi € 400.000 – altre attività € 700.000);
 - Vengono **modificati gli obblighi contabili**.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, **non rilevano più le esistenze iniziali / rimanenze finali.**

PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI CASSA

Durante il primo anno di applicazione del principio di cassa, il reddito del periodo d'imposta è ridotto “dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

PASSAGGIO DI REGIME: da ORDINARIO a SEMPLIFICATO e viceversa

Al fine di evitare salti o duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal nuovo principio di cassa (previsto per il regime semplificato) al regime ordinario (con contabilità ordinaria) e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito [...] non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

REGISTRI CONTABILI

Al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66 TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18 DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata **tre possibili alternative**, di seguito esaminate:

1. TENUTA DI 2 REGISTRI DISTINTI (INCASSI / PAGAMENTI)

Secondo quanto disposto dal comma 2 del succitato art. 18, i soggetti in esame devono annotare **cronologicamente** in due distinti registri i:

Ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun
Incasso / spesa:

- Il relativo importo;
- Le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- Gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

2. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI / PAGAMENTI

Il comma 4 del citato art. 18 prevede che i registri IVA sostituiscano i predetti registri (Incassi/ Pagamenti - alternativa 2), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso/pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

3. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO / PAGAMENTO

In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, **fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.**

In tal caso, **opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento.**

Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica **opzione avente validità minima triennale.**

RIASSUMENDO

Alternativa 1	Tenuta di due registri distinti (Incassi / Pagamenti)
Alternativa 2	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell'importo complessivo mancati incassi / pagamenti al 31.12
Alternativa 3 per opzione	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni non soggette IVA senza annotazioni dell'importo incassato / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento

Con apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.

SI RICORDA INFINE CHE:

- Il regime di **contabilità semplificata** rappresenta il regime "naturale" per i contribuenti che rispettano il limite dei ricavi di € 400.000 per prestazioni servizi o € 700.000 per tutte le altre attività e lo stesso "si estende di anno in anno";
- Al contribuente è comunque concessa la possibilità di **optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria)**;
- In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 18 comma 5 DPR n. 600/73, **la scelta di una fra le tre alternative proposte vincola il contribuente per almeno un triennio.** Tuttavia, l'art. 3 DPR n. 442/97, che tratta della durata delle diverse opzioni di contabilità che possono essere adottate dal contribuente, lo vincoleranno per un anno. Ne consegue che, anche se il nuovo comma 5 prevede la durata minima triennale per la scelta di una fra le tre alternative, questa "nuova" previsione dovrebbe comunque essere superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97, comportando che la validità dell'opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

